

REGOLAMENTO (CE) N. 1038/97 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1997****relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽³⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che, tenendo conto della moltitudine di destinazioni delle forniture è opportuno dare ai concor-

renti la facoltà di indicare, per un dato lotto, due porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Per il lotto B, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n. (1):** 276/96
2. **Programma:** 1996
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL]
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
5. **Luogo o paese di destinazione:** Ecuador
6. **Prodotto da mobilitare:** fiocchi d'avena
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991 pag. 1 [II.B.1.e]
8. **Quantitativo globale (t):** 456.
9. **Numero di lotti:** 1
10. **Condizionamento e marcatura (5) (7) (8):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [2.3 A 1.c, 2.c e B.4]; GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.B.3)
Lingua da utilizzare per la marcatura: spagnolo
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 28. 7 al 17. 8. 1997
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 24. 6. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)]
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 7. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)]
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'11 al 31. 8. 1997
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles. Telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (9):** restituzione applicabile il 20. 6. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 967/97 (GU n. L 141 del 31. 5. 1997, pag. 6)

LOTTO B

1. **Azione n. (1):** 281/96 (B 1); 282/96 (B 2)
2. **Programma:** 1996
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 364 17 01; telex: 30960 EURON NL]
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
5. **Luogo o paese di destinazione:** B 1: Uganda; B 2: Perù
6. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codice prodotto 1006 30 92 900 o 1006 30 94 900 o 1006 30 96 900 o 1006 30 98 900)
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [IIA.1.f]
8. **Quantitativo globale (t):** 514
9. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (B 1: 460 tonnellate; B 2: 54 tonnellate)
10. **Condizionamento e marcatura (5) (7) (8):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [1.0 A 1.c), 2.c) e B.6]; GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (IIA.3)
Lingua da utilizzare per la marcatura: B 1: inglese; B 2: spagnolo
Iscrizioni complementari: «Expiry date...» (B 1)
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco (9)
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 21. 7 al 10. 8. 1997
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 24. 6. 1997, [ore 12 (ora di Bruxelles)]
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 7. 1997, [ore 12 (ora di Bruxelles)]
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 4 al 24. 8. 1997
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata espressa in ecu
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles. Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente)
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (1):** restituzione applicabile il 20. 6. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 967/97 (GU n. L 141 del 31. 5. 1997, pag. 6)

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22).
- (⁵) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato fitosanitario (B2: + data di scadenza);
 - lotto B: certificato di fumigazione (la merce deve essere sottoposta a fumigazione prima dell'imbarco con fosfina di alluminio).
- (⁶) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL. [Ogni contenitore deve imperativamente avere un contenuto di 12 tonnellate (lotto A) e 20 tonnellate (lotto B)].
- Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.
- Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO locktainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁹) In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.